

CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 19**

**del 02.02.2007**

**O G G E T T O**

Contenzioso "Comune – IACP" per pagamento I.C.I. anno 1996. Ricorso in cassazione – Conferimento incarico legale.

L'anno duemilasette, il giorno due del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Assente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Camero Michele**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-in data 13.10.1999 il Settore Tributi, verificato l'insufficiente versamento eseguito dallo I.A.C.P. della Provincia di Bari per I.C.I. anno imposta 1996, notificava apposito avviso di liquidazione (prot. n. 1704),

-ciò malgrado, lo I.A.C.P. non provvedeva al versamento delle somme richieste, né impugnava il predetto avviso di liquidazione (con la conseguenza che l'atto diveniva definitivo), per effetto di ciò, l'Ufficio provvedeva ad iscrivere il relativo credito a ruolo coattivo nonché a trasmettere, per il tramite del Concessionario alla riscossione, la relativa cartella di pagamento;

-avverso la detta cartella di pagamento lo I.A.C.P. propose ricorso presso la C.T.P. di Bari; la Commissione adita, con sentenza n. 392/11/2003, rigettò il ricorso e confermò la validità della cartella di pagamento;

-la prefata sentenza fu impugnata con appello proposto dallo I.A.C.P. presso la C.T.R. di Bari; la quale, con sentenza n. 67/02/06, depositata il 25.07.2006, ha ritenuto valide le ragioni del contribuente e, di conseguenza, ha accolto l'appello e annullato la cartella di pagamento;

-con propria relazione il dirigente del Settore Tributi, rappresentante e difensore dell'Ente nei due gradi di giudizio dinanzi alla Commissione Provinciale e Regionale, afferma che: "...in identiche fattispecie, la giurisprudenza prevalente si è espressa in senso opposto al pronunciamento 67/02/06 della C.T.R. di Bari, reputando dovute le somme a titolo I.C.I. (vedasi Sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, 23 maggio 2005, n. 10829). Pertanto, lo scrivente reputa la predetta Sentenza 67/02/06 (che al momento, non è divenuta esecutiva ed è quindi impugnabile) errata ed oltremodo lesiva nei confronti dell'Ente. Si precisa che, ad oggi, l'importo iscritto a ruolo è pari ad €120.517,28, comprensivo di sanzioni ed interessi...";

Considerato che la problematica de quo verte sulla applicabilità o meno allo I.A.C.P. delle esenzioni dell'I.C.I. previste dall'art. 7 del D.Lvo n. 504/92 e, nello specifico, mentre la Commissione Regionale ha ritenuto che lo I.A.C.P. deve essere escluso dalla tassazione in quanto ente con finalità sociali anche a mente dell'art. 7 del D.Lvo 203/2005, la Corte Suprema di Cassazione, invece, ha statuito che lo I.A.C.P. non è esente da tassazione I.C.I. perché non utilizza direttamente gli immobili e la destinazione di questi ultimi è produttiva di reddito attraverso il pagamento dei fitti da parte dei cittadini assegnatari;

Ritenuto, pertanto, di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sia per ottenere nel merito una pronuncia favorevole all'Ente sia perché venga enunciato una volta per tutte il principio applicabile a tali fattispecie, nominando all'uopo quale rappresentante e difensore dell'Ente l'Avv. Gaetano Grillo, da Molfetta;

Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

**DELIBERA**

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Gaetano Grillo, con studio in Molfetta, alla Via L. Da Vinci, n.12, per proporre - in rappresentanza e difesa dell'Ente - ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 26/02/06 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale nel giudizio in appello tra I.A.C.P. c/ Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico applicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.